



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 30/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **17.00** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito della Sindaca prot. n. 13960 in data 27.07.2026, si è riunito in **Prima** convocazione, sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A	
1 - GUIDA GABRIELLA	Presente		8 - Mascolo Elena	Presente	
2 - Attanasio Vito	Presente		9 - Mascolo Vito	Presente	
3 - Cafiero Emanuele	Presente		10 - De Lucia Michele	Assente	
4 - Casola Francesco	Presente		11 - Cinque Luca	Assente	
5 - Contino Ines	Presente		12 - Di Leva Antonino	Assente	
6 - Cuccaro Giorgia	Presente		13 - Guida Giuseppe	Assente	
7- Fusco Giuseppe	Presente				

- **Componenti assegnati: Sindaca e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaca e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 9 (nove)**
- **Assenti: n. 4 (quattro: De Lucia Michele, Cinque Luca, Di Leva Antonino e Guida Giuseppe)**

E' presente, altresì, l'Assessore esterno Sasso Giuliano.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott.ssa Mancino Carmela**

Assume la presidenza la **Sindaca Dott.ssa Guida Gabriella**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- l'articolo 1, comma 651 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- l'articolo 1, comma 652, primo e secondo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 prevede quanto segue: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che,

- allo stato attuale, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Positano, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e nello specifico Ambito Territoriale Ottimale Salerno;
- pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell'Ente d'Ambito Salerno;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 135 del 22.07.2026 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Positano" trasmessa con prot. n. 1727/2026 del 22.07.2026 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 13539;

VISTA la deliberazione concernente la determinazione del piano economico finanziario rifiuti 2026-2029 la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che, nella determinazione n. 135 del 22.07.2026 sopra richiamata con relativi allegati, viene stabilito, tra l'altro, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2026-2029 è pari per l'anno 2026 ad € 2.323.088 di cui € 1.809.138 componente variabile ed € 513.950 componente fissa;

DATO ATTO, altresì, che dal Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Positano validato con determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 135 del 22.07.2026 risulta che:

- alla tariffa riconosciuta per l'anno 2026 di € 2.323.088,50 (componente variabile € 1.809.138,33 + componente fissa € 513.950,17) vanno detratte le entrate di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025 - parte variabile per € 102.636,22 e parte fissa per € 102.636,22 per un importo complessivo di € 205.272,44 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/07 pari ad € 1.633,80 + entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 203.638,64);
- la differenza di € 2.117.816,06 (€ 2.323.088,50 - € 205.272,44) rappresenta il *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025* suddiviso tra le componenti di costo variabile e fisso nel seguente modo:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025</i>	€ 1.706.502,11
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025</i>	€ 411.313,95

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decreto, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.117.816,06, da coprire attraverso le tariffe della TARI, vanno ripartiti, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2025), nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche;

DATO ATTO, altresì, che le utenze domestiche hanno partecipato al gettito della TARI dell'anno 2025 nella misura del 16% e quelle non domestiche nella misura dell'84%;

RITENUTO di ripartire, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.117.816,06, da coprire attraverso le tariffe della TARI, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2025) e, pertanto, di far partecipare le utenze domestiche al gettito della TARI dell'anno 2026 nella misura del 16% e quelle non domestiche nella misura dell'84%;

DATO ATTO che la percentuale della raccolta differenziata si è ridotta dal 2024 al 2025 e, pertanto, non può essere riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2026, alcuna riduzione per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147 come disciplinata dall'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2026, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	16%	costi variabili utenze domestiche	€ 273.040,34
		costi fissi utenze domestiche	€ 65.810,23
UTENZE NON DOMESTICHE	84%	costi variabili utenze non domestiche	€ 1.433.461,77
		costi fissi utenze non domestiche	€ 345.503,72

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (KA, KB, KC e KD) applicati, della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'ARERA, con delibere n. 386/2023/R/rif, n. 133/2025/R/rif e n. 176/2025/R/rif, ha stabilito che i Comuni - in qualità di gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - devono aggiungere, nelle richieste di pagamento della TARI relative all'anno 2026, tre componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti, per effetto di tre distinti fenomeni: 1) rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1,a pari a 0,10 euro/utenza; 2) copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2,a pari a 1,50 euro/utenza; 3) copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, oggetto della componente perequativa UR3,a pari a 6,00 euro/utenza;

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP.

- Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi e apposti in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

UDITA la discussione pressoché integralmente riportata nell'allegato sub "B", compatibilmente con la qualità audio della registrazione;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 9 (nove)

Assenti: n. 4 (quattro: De Lucia Michele, Cinque Luca, Di Leva Antonino e Guida Giuseppe)

Votanti: n. 9 (nove)

Voti favorevoli: n. 9 (nove: Guida Gabriella, Attanasio Vito, Cafiero Emanuele, Casola Francesco, Contino Ines, Cuccaro Giorgia, Fusco Giuseppe, Mascolo Elena e Mascolo Vito)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2026, sulla scorta di quanto esposto in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2026

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,3476	85,1598
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,4078	153,2877
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	0,4634	195,8676
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	0,5005	255,4795
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	0,5144	306,5754
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	0,5098	349,1553

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2026

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato	KD applicato	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Codice	Descrizione	Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	(€ / mq.)	(€ / mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,3603	1,4206
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	1,3792	5,4531
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	0,4100	2,2707
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	0,6461	2,5448
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	1,9259	7,6287
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	1,2301	7,2987
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	1,4910	5,8949
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	1,3046	5,1790
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	1,1679	4,6197
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	2,1619	8,5627
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	2,8329	8,3894
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	1,9756	7,8357
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	2,6962	7,1310
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	1,0685	4,2115
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	1,7643	6,9967
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	6,8834	16,7787
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	2,7210	21,5327
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	3,4790	13,8033
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	3,7523	14,8492
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	9,50	7,0325	5,3133
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	2,1744	8,6299
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	0,7331	4,3792

3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 135 del 22.07.2026 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Positano" con relativi allegati in euro 2.117.816,06 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2026 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di euro 2.323.088,50, come risultanti dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano, nel seguente modo: per euro 205.272,44 con le entrate di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025 - parte fissa e parte variabile riportate in premessa e per euro 2.117.816,06 con le entrate tariffarie;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF, per l'anno 2026, da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.706.502,11	euro 411.313,95	euro 2.117.816,06

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di dare atto, altresì, che:

- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2026, trova applicazione l'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale richiamate in premessa;
- per l'anno 2026, le componenti perequative introdotte da Arera sono quelle richiamate in premessa;
- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha effetto dal primo gennaio 2026;
- il Comune, così come previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, provvederà ad effettuare le conseguenziali variazioni al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2025, in occasione della prima variazione utile;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 9 (nove)

Assenti: n. 4 (quattro: De Lucia Michele, Cinque Luca, Di Leva Antonino e Guida Giuseppe)

Votanti: n. 9 (nove)

Voti favorevoli: n. 9 (nove: Guida Gabriella, Attanasio Vito, Cafiero Emanuele, Casola Francesco, Contino Ines, Cuccaro Giorgia, Fusco Giuseppe, Mascolo Elena e Mascolo Vito)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

**LA SINDACA
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;

VISTA la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

RILEVATO che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'articolo 1, comma 651 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- l'articolo 1, comma 652, primo e secondo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 prevede quanto segue: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che,

- allo stato attuale, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Positano, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e nello specifico Ambito Territoriale Ottimale Salerno;
- pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza dell'Ente d'Ambito Salerno;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 135 del 22.07.2026 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Positano" trasmessa con prot. n. 1727/2026 del 22.07.2026 e pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 13539;

VISTA la deliberazione concernente la determinazione del piano economico finanziario rifiuti 2026-2029 la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che, nella determinazione n. 135 del 22.07.2026 sopra richiamata con relativi allegati, viene stabilito, tra l'altro, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2026-2029 è pari per l'anno 2026 ad € 2.323.088 di cui € 1.809.138 componente variabile ed € 513.950 componente fissa;

DATO ATTO, altresì, che dal Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Positano validato con determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 135 del 22.07.2026 risulta che:

- alla tariffa riconosciuta per l'anno 2026 di € 2.323.088,50 (componente variabile € 1.809.138,33 + componente fissa € 513.950,17) vanno detratte le entrate di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025 - parte variabile per € 102.636,22 e parte fissa per € 102.636,22 per un importo complessivo di € 205.272,44 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/07 pari ad € 1.633,80 + entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 203.638,64);
- la differenza di € 2.117.816,06 (€ 2.323.088,50 - € 205.272,44) rappresenta il *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025* suddiviso tra le componenti di costo variabile e fisso nel seguente modo:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025</i>	€ 1.706.502,11
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025</i>	€ 411.313,95

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decreto, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.117.816,06, da coprire attraverso le tariffe della TARI, vanno ripartiti, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2025), nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche;

DATO ATTO, altresì, che le utenze domestiche hanno partecipato al gettito della TARI dell'anno 2025 nella misura del 16% e quelle non domestiche nella misura dell'84%;

RITENUTO di ripartire, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.117.816,06, da coprire attraverso le tariffe della TARI, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente (2025) e, pertanto, di far partecipare le utenze domestiche al gettito della TARI dell'anno 2026 nella misura del 16% e quelle non domestiche nella misura dell'84%;

DATO ATTO che la percentuale della raccolta differenziata si è ridotta dal 2024 al 2025 e, pertanto, non può essere riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2026, alcuna riduzione per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147 come disciplinata dall'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2026, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	16%	costi variabili utenze domestiche	€ 273.040,34
		costi fissi utenze domestiche	€ 65.810,23
UTENZE NON DOMESTICHE	84%	costi variabili utenze non domestiche	€ 1.433.461,77
		costi fissi utenze non domestiche	€ 345.503,72

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (KA, KB, KC e KD) applicati, della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'ARERA, con delibere n. 386/2023/R/rif, n. 133/2025/R/rif e n. 176/2025/R/rif, ha stabilito che i Comuni - in qualità di gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - devono aggiungere, nelle richieste di pagamento della TARI relative all'anno 2026, tre componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti, per effetto di tre distinti fenomeni: 1) rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1, a pari a 0,10 euro/utenza; 2) copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2, a pari a 1,50 euro/utenza; 3) copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, oggetto della componente perequativa UR3, a pari a 6,00 euro/utenza;

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni,

dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

CONSIDERATO che l’articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall’articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

DATO ATTO che l’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. - Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2026, sulla scorta di quanto esposto in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2026

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	0,3476	85,1598
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	0,4078	153,2877
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	0,4634	195,8676
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	0,5005	255,4795
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	0,5144	306,5754
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	0,5098	349,1553

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2026

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato	KD applicato	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Codice	Descrizione	Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	(€ / mq.)	(€ / mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	0,3603	1,4206
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	1,3792	5,4531
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	0,4100	2,2707
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	0,6461	2,5448
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	1,9259	7,6287
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	1,2301	7,2987
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	1,4910	5,8949
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	1,3046	5,1790
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	1,1679	4,6197
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	2,1619	8,5627
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	2,8329	8,3894
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	1,9756	7,8357
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	2,6962	7,1310
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	1,0685	4,2115
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	1,7643	6,9967
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	6,8834	16,7787
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	2,7210	21,5327
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	3,4790	13,8033
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	3,7523	14,8492
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	9,50	7,0325	5,3133
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	2,1744	8,6299
22	Bed & breakfast, agriturismo e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	0,7331	4,3792

3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 135 del 22.07.2026 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Positano" con relativi allegati in euro 2.117.816,06 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2026 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di euro 2.323.088,50, come risultanti dal Piano Economico Finanziario del Comune di Positano, nel seguente modo: per euro 205.272,44 con le entrate di cui al comma 4.5 della determina Arera n. 1/DTAC/2025 - parte fissa e parte variabile riportate in premessa e per euro 2.117.816,06 con le entrate tariffarie;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF, per l'anno 2026, da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.706.502,11	euro 411.313,95	euro 2.117.816,06

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di dare atto, altresì, che:

- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2026, trova applicazione l'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale richiamate in premessa;
- per l'anno 2026, le componenti perequative introdotte da Arera sono quelle richiamate in premessa;
- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, ha effetto dal primo gennaio 2026;
- il Comune, così come previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n. 15, provvederà ad effettuare le conseguenziali variazioni al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2025, in occasione della prima variazione utile;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-*ter* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**LA SINDACA
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li **27 LUG. 2026**



LA SINDACA

Dott.ssa Gabriella Guida

Pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi
dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li **27 LUG. 2026**

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva
Ing. Raffaele Fata



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese



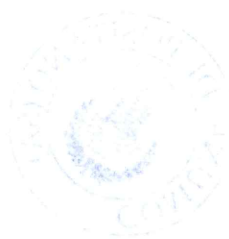
Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi
dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li **27 LUG. 2026**

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese



5 JUL 1968



5 JUL 1968



5 JUL 1968





Comune di Positano
Provincia di Salerno

ALLEGATO B

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l'anno 2026.

SINDACO

Al prossimo punto all'ordine del giorno, quinto punto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l'anno 2026".

Derivano direttamente dal Piano economico che abbiamo appena approvato, c'è una sostanziale conferma delle tariffe, purtroppo non è stato possibile applicare una diminuzione del gettito applicato alle utenze domestiche, perché questo è previsto soltanto nel caso in cui venga aumentata la percentuale di raccolta differenziata che, però, purtroppo, è passata dal 64,17 del 2024 al 61,85 del 2025, resta perciò invariata la quota che coprono le utenze domestiche del 16,84%, senza alcuna diminuzione.

Passiamo alla votazione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

SINDACO

Favorevoli? Unanime.

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

SINDACO

Favorevoli? Unanime.

Letto, approvato e sottoscritto

**LA Sindaca
Dott.ssa Guida Gabriella**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Mancino Carmela**



Comune di Positano

Provincia di Salerno

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli articoli 124 e 134 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESTA

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2026 ad oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026":

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it dal 05.08.2026 al 19.08.2026, con il numero 1395 del Registro Generale delle Pubblicazioni (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno 30.07.2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

lì 26 agosto 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Mancino



Carmela
Mancino
26.08.2026
10:49:00
GMT+01:00